



# COMUNE DI NUORO

## ORDINANZA SINDACALE

N. 209 DEL 26/08/2022

**OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE IN VETRO E LATTINE PER LA VENDITA, ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE DURANTE GLI EVENTI IN PROGRAMMA PER LA 122^ FESTA DEL REDENTORE\_ RETTIFICA E INTEGRAZIONE ORD. N. 207 DEL 24.08.2022**

### IL SINDACO

**PREMESSO CHE** a seguito dei tragici fatti di cronaca che hanno coinvolto spettatori partecipanti ad eventi pubblici sono state emanate delle circolari e delle norme che forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni, volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety*;

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07 giugno 2017, in materia di misure di *safety* e *security* durante lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo;

**RILEVATO** che l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;

**RILEVATO** altresì che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica, nello specifico durante lo svolgimento degli eventi richiamati nella presente ordinanza;

**VISTO** l'art 50 TUEL c 7bis, laddove dispone che “il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel

rispetto dell'articolo [7](#) della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici

**DATO ATTO CHE** nelle giornate del 27,28 e 29 Agosto p.v. si svolgerà la 122<sup>a</sup> Festa del Redentore;

**ATTESO CHE** al fine di assicurare le esigenze di tutela dell'incolumità pubblica, nelle aree ove si svolgeranno le manifestazioni, si addivenga ad adottare un provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscano l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, con il divieto di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in bottiglie e bicchieri in vetro ed in lattine, ai sensi degli artt 50 e 54 del d.lgs 267/2000 e s.m.i.

**RITENUTO** altresì che le bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro, vengono consumate in loco ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e che gli stessi possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché strumento idonei a minacciare o offendere coloro che partecipano alla manifestazione predetta;

**CONSIDERATO** quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell'area delle manifestazioni e nelle immediate adiacenze;

**VISTI** gli art 50 e 54 del dlgs 267/2000 s.m.i.

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa,

**DIVIETO temporaneo** di vendita per asporto e consumo, all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione, di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine limitatamente ai percorsi/aree interessate dallo svolgimento degli eventi di cui al Piano di Sicurezza e per l'intera durata degli stessi, compresi i locali destinati alla distribuzione automatica.

**DIVIETO** di abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie, contenitori di vetro e lattine.

## **AVVERTE**

che le violazioni delle norme della presente ordinanza saranno punite con la sanzione di prevista dall'art. 650 del vigente codice penale

**IL SINDACO**

**f.to SODDU ANDREA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs.  
82/2005 e s.m.i.)*